

Azione Cattolica Vicentina

Lo Statuto

L'Atto Normativo

Indice

ATTO NORMATIVO	5
STATUTO	16

Le radici e le ali

Dopo un cammino intenso, entusiasmante e faticoso, mai scontato e sempre appassionato la nostra associazione diocesana ha, con l'Ac nazionale, un nuovo Statuto¹ e il proprio Atto normativo²

Si tratta delle “*carte fondamentali*” della nostra associazione attraverso le quali facciamo tesoro del grande patrimonio di fede, di chiesa, di laicità e di formazione che negli anni l'Ac a livello nazionale e a livello locale ha maturato.

Queste sono le nostre radici di cui siamo orgogliosi e alle quali vogliamo essere consapevolmente essere ancorati: sono radici che traggono linfa dal Concilio Vaticano II e dal cammino che la Chiesa italiana ha compiuto in seguito.

Su questa storia si innesta il cammino di rinnovamento anche della nostra associazione diocesana che riconosce nel proprio Atto normativo lo strumento per valorizzare le proprie peculiarità e il proprio modo di servire la Chiesa diocesana e testimoniare il Signore nel contesto sociale locale. A partire da questa storia siamo chiamati a costruire il nostro futuro di donne e uomini, laici credenti che riconoscono nell'ordinario l'ambito privilegiato per ricercare la propria santità.

La presentazione del Vescovo all'Atto Normativo indica, anche simbolicamente, il forte legame che esiste tra l'Azione cattolica, il proprio vescovo e la chiesa locale come si legge in modo efficace all'Art. 11 comma 4 dello Statuto “*L'Azione Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella dedizione dei singoli associati e dell'Associazione alla propria Chiesa particolare*”.

L'augurio è che questi diventino strumenti ordinari di lavoro, occasioni per conoscere sempre di più e meglio la nostra associazione e la singolare forma di ministerialità che la caratterizza.

Lo Statuto e l'Atto Normativo non sono documenti burocratici, bensì sintesi di vita associativa che sta a ciascuno di noi rendere sempre attuale e in grado di testimoniare il Signore Dio nella vita quotidiana e servire la nostra Chiesa in ogni situazione e ambiente.

*La Presidenza diocesana
01 dicembre 2004*

¹ Lo Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria nazionale il 12-14 settembre 2003 e ha ottenuto l'approvazione dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003, sentito il parere favorevole della Commissione Episcopale per il Laicato. Il Presidente della CEI, cardinal Camillo Ruini, l'ha riconsegnato all'Azione Cattolica l'8 dicembre 2003 con Decreto di approvazione prot. n. 983/03

² Approvato dall'Assemblea straordinaria diocesana il 19 settembre 2004, dichiarato conforme dal Consiglio nazionale del 16-17 ottobre 2004 con lettera del Segretario generale del 29 ottobre 2004, approvato dal Consiglio diocesano il 23 novembre 2004.

ATTO NORMATIVO
dell'Azione Cattolica vicentina

Vicenza 2015

Indice

Premessa.....	5
PARTE PRIMA.....	6
Titolo I - La nostra identità.....	6
Articolo 1 - La singolare forma di ministerialità laicale.....	6
Articolo 2 – Gli ambiti della missione.....	7
Articolo 3 – L’adesione.....	7
Titolo II - Unitarietà e Formazione.....	8
Articolo 4 - L’Ac palestra di comunione e di incontro tra generazioni.....	8
Articolo 5 – I luoghi dell’unitarietà.....	8
Articolo 6 – La proposta formativa.....	8
Articolo 7 – Modalità della formazione.....	9
Articolo 8 – La formazione dei responsabili.....	9
PARTE SECONDA.....	9
Titolo III - L’articolazione territoriale e gli organi dell’Azione cattolica vicentina.....	9
Articolo 9 – I criteri guida.....	9
Articolo 10 – L’articolazione territoriale.....	10
Articolo 11 – I movimenti.....	10
Articolo 12 - Gli organi dell’Associazione diocesana.....	10
Articolo 13 - Gli organi dell’Associazione vicariale.....	12
Articolo 14 - Gli organi dell’Associazione parrocchiale.....	12
Titolo IV - Norme a carattere amministrativo.....	13
Articolo 15 – Attività senza scopo di lucro.....	13
Articolo 16 – La gestione amministrativa.....	13
Titolo V - Norme finali.....	13
Articolo 17 – Le modifiche dell’Atto normativo.....	13
Articolo 18 – Norma di rinvio.....	13

La presente versione dell'Atto Normativo dell'Azione cattolica vicentina recepisce le modifiche degli articoli:

- Art. 12, comma 6, lettera b)

- Art. 14, comma 4, lettera a), b) e c)

così come approvate in occasione dall'Assemblea elettiva diocesana del 9 marzo 2014 nel rispetto delle modalità di cui all'art. 17 comma 1 del medesimo Atto Normativo, recepite dal Consiglio diocesano dell'11 marzo 2014 e successivamente dichiarate conformi dal Consiglio nazionale del 15.03.2015 con lettera del Segretario generale dell'Azione cattolica italiana del 19.03.2015.

Premessa

L’Azione cattolica vicentina nacque il 1° gennaio 1869 a Monte Berico come 6° Circolo della Gioventù cattolica italiana”. Subito fu approvata dal vescovo Farina. La sua denominazione fu “Circolo di S. Giuseppe della Società della Gioventù cattolica italiana. Fondatori del circolo furono Pietro Todescan (primo presidente), Tommaso Breganze, Antonio Marzotto, Pietro Gavazzo e Alfonso Maria Novella, religioso di Monte Berico e assistente spirituale del gruppo.

Da allora l’Azione cattolica è cresciuta e si è sviluppata in modo capillare sul territorio diocesano, ponendosi sempre a servizio della Chiesa locale, facendo proprie le scelte che la Chiesa diocesana di volta in volta è venuta maturando.

Dopo il Concilio Vaticano II anche l’Ac della nostra diocesi ha vissuto la fase di profondo rinnovamento che ha interessato tutta l’associazione nazionale con una progressiva ridefinizione del proprio modo di essere all’interno della Chiesa e della società vicentine.

La vita dell’Ac, le sue scelte e i suoi programmi hanno continuato a modularsi sul cammino della Chiesa diocesana, a partire dal XXV sinodo diocesano, inserendosi nel solco delle scelte che via via la nostra Chiesa è venuta maturando: dalle Unità pastorali, ai ministeri laicali fino all’iniziazione cristiana.

Da parte sua l’Ac vicentina ha sviluppato un’attenzione e un impegno particolari nei confronti della scelta religiosa e della laicità come dimensioni costitutive della propria identità. Tali dimensioni hanno avuto negli anni diverse concretizzazioni. Simbolicamente il fatto che più indica il cammino compiuto, nonché gli orizzonti futuri è rappresentato dalla Regola di vita spirituale che negli anni si sono dati i giovani, gli adulti e i ragazzi.

Tale caratterizzazione ha sempre tenuto conto del cammino che l’associazione nazionale tutta, nel suo insieme, ha percorso e anche il presente Atto normativo trova senso e valore in questa strada comune che l’associazione nazionale sta percorrendo in fedeltà alla chiamata del Signore.

L’Azione cattolica vicentina è retta dallo Statuto nazionale e dal presente Atto normativo, nel quale l’associazione diocesana evidenzia le proprie peculiarità e i modi attraverso i quali intende realizzare la singolare forma di ministerialità laicale a servizio del proprio Vescovo e della Chiesa vicentina tutta.

PARTE PRIMA

Titolo I - La nostra identità

Articolo 1 - La singolare forma di ministerialità laicale

1. L’Ac, associazione di laici cristiani, è un ministero in quanto è originato dallo Spirito Santo di Dio. Condivide il fine apostolico della Chiesa e si pone in modo stabile al servizio della Chiesa vicentina, che la riconosce come modo singolare di vivere da laici credenti il servizio alla comunità ecclesiale locale.
2. L’Azione cattolica, essendo per propria natura a servizio di tutta la Chiesa vicentina, non si rivolge solo a chi si riconosce in questa singolare forma di ministerialità laicale, ma a tutti coloro che desiderano mettersi alla sequela del Signore e hanno a cuore la vita della Chiesa universale e locale e l’impegno a testimoniare il Signore nel mondo.

3. La singolare forma di ministerialità laicale ha nella scelta religiosa, nella scelta missionaria e in quella pastorale i principi fondamentali e caratteristici.
4. La scelta religiosa o primato della vita secondo lo Spirito costituisce la radice di ogni successiva scelta e azione. Per l'Ac vicentina tale scelta si è concretizzata, nel corso della storia recente, in una riflessione e in una proposta formativa che hanno nella *regola di vita spirituale* uno dei riferimenti più significativi.
5. Il modo concreto e quotidiano di esprimere tale ministerialità è rappresentato dalla laicità (scelta missionaria, come testimonianza del Signore nella vita quotidiana attraverso stili di vita coerenti e come attenzione all'impegno sociale e politico) e dal servizio alla Chiesa in modo corresponsabile con i propri pastori (scelta pastorale). L'Azione cattolica vicentina ha perseguito e tuttora persegue queste scelte attraverso il percorso formativo ordinario, le specifiche proposte, i luoghi e gli strumenti informativi e formativi, gli appuntamenti ai diversi livelli promossi anche in collaborazione con altre aggregazioni ecclesiali e con realtà pastorali.
6. Riconoscersi nella ministerialità dell'Ac significa vivere in modo consapevole l'appartenenza alla Chiesa e alla più ampia comunità degli uomini, l'impegno costante e quotidiano ad una sintesi tra fede e vita, la corresponsabilità nella missione evangelizzatrice, la valorizzazione dell'esperienza associativa come dato costitutivo dell'essere Azione cattolica.
7. Tale singolare forma di ministerialità trova nell'ordinario percorso associativo il modo di esprimersi e di crescere nell'unitarietà dell'associazione e nella sua proposta formativa.
8. La singolare forma di ministerialità laicale propria dell'Ac trova un significato particolare alla luce delle scelte della Chiesa diocesana in relazione ai ministeri laicali, che si impegna a valorizzare e a sostenere nella formazione a servizio delle comunità parrocchiali.

Articolo 2 – Gli ambiti della missione

1. L'impegno concreto dell'Azione cattolica vicentina tiene conto del locale contesto ecclesiale, sociale e culturale e si esprime, in particolare, in attenzioni e proposte formative e operative nei confronti di alcuni abiti più emergenti quali
 - a. la parrocchia e l'unità pastorale, con l'impegno di portare il mondo nella Chiesa,
 - b. la famiglia e la vita,
 - c. gli immigrati,
 - d. la scuola e il mondo del lavoro,
 - e. le situazioni di povertà e violenza in ambito locale, nazionale e internazionale.Tale impegno si caratterizza anche per uno stile ordinario di testimonianza, che ha nel riconoscimento della dignità di ogni persona e di tutta la persona uno dei suoi presupposti fondamentali.

Articolo 3 – L'adesione

1. L'adesione all'Ac è espressione della risposta vocazionale e della condivisione dell'ideale formativo-apostolico espresso dall'associazione come singolare forma di ministerialità laicale.
2. L'adesione è personale, maturata gradualmente attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita e alle attività dell'associazione secondo le caratteristiche proprie di ogni età.
3. Il socio di Azione cattolica è un ragazzo, un giovane o un adulto che riconosce nell'Azione cattolica un modo singolare di vivere la vocazione laicale, in modo associato, con un metodo e attraverso un'esperienza alla quale partecipare in modo anche pubblico. L'associazione vive grazie al contributo prezioso e insostituibile di ciascun aderente, che scegliendo l'Ac assume la responsabilità di contribuire, attraverso la preghiera, la comunione e il discernimento, alla vita dell'associazione.
4. L'adesione si esprime nella partecipazione alla vita, alle attività e alle proposte dell'associazione e all'elaborazione dei programmi e nella scelta democratica dei responsabili ai vari livelli (parrocchiale, vicariale e diocesano).
5. L'aderente esprime la propria partecipazione alla vita dell'associazione anche contribuendo economicamente al finanziamento delle sue attività. Si tratta di un contributo essenziale, essendo l'Azione cattolica una libera associazione.

6. Le modalità generali di sostegno economico sono fissate dal Consiglio nazionale. Il Consiglio diocesano può individuare forme particolari di adesione nel rispetto delle indicazioni generali del Consiglio nazionale con particolare riguardo al nucleo familiare.

Titolo II - Unitarietà e Formazione

Articolo 4 - L'Ac palestra di comunione e di incontro tra generazioni

1. L'Azione cattolica è una associazione con una storia, delle scelte e un progetto formativo unitari che si sviluppano anche attraverso le proposte dei settori e delle articolazioni.
2. L'unitarietà presuppone un cammino continuo e crescente di comunione e di sintonia delle esistenze. L'unitarietà, in particolare, si realizza in riferimento alla programmazione, al progetto e alla proposta formativa.
3. La vita associativa si concretizza nell'attenzione alle diverse età, condizioni e ambienti di vita e alla personalizzazione del cammino di educazione alla fede all'interno di un progetto formativo unitario. La proposta formativa prevede momenti unitari di formazione che consentano di fare esperienze concrete di incontro intergenerazionale tra ragazzi, giovani e adulti, elemento questo costitutivo della proposta associativa.
4. L'Azione cattolica, al fine di rendere visibile e riconoscibile in tutti i suoi aspetti la propria proposta associativa, sceglie di curare in modo stabile la condizione particolare di vita di ciascun socio e allo stesso tempo l'incontro non occasionale con le diverse componenti dell'associazione (per età e/o condizione di vita). L'unitarietà costituisce, in questo senso, una delle caratteristiche fondamentali dell'associazione: per questo la proposta formativa coltiva in maniera intenzionale il senso del *noi associativo*, a cominciare dalla stessa programmazione, che pone al centro innanzitutto gli aspetti che riguardano tutti. E' questo un modo originale attraverso il quale l'Ac contribuisce alla crescita della comunità e della comunione all'interno della comunità stessa.

Articolo 5 – I luoghi dell'unitarietà

1. Le scelte organizzative compiute a livello diocesano, vicariale e parrocchiale cercano in modo costante e consapevole di favorire l'esperienza unitaria dell'associazione.
2. L'unitarietà va proposta e sviluppata nei confronti di responsabili, animatori, educatori e soci e fa parte strutturale del programma ordinario dell'associazione.
3. La Presidenza è il primo luogo in cui si fa esperienza di unitarietà. Nella programmazione annuale questo obiettivo va esplicitato e verificato in modo costante.
4. La famiglia rappresenta uno dei riferimenti principali per fare esperienza della dimensione unitaria della vita associativa. Così anche lo stile familiare che caratterizza tutta l'associazione contribuisce in modo decisivo a farne crescere lo spirito unitario.
5. Tale dimensione può essere vissuta nei diversi livelli (parrocchiale, interparrocchiale, vicariale o diocesano) e attraverso diverse proposte formative (incontri di gruppi, celebrazioni, feste, campiscuola ecc.).
6. Laddove l'associazione non sia presente in tutte le sue articolazioni si potranno creare a livello interparrocchiale e/o vicariale le occasioni per consentire comunque qualche esperienza unitaria. Tale indicazione è valida anche come metodo per facilitare l'avvio del/dei settore/i e/o articolazione/i mancanti.
7. L'Unità pastorale costituisce una risposta della Chiesa vicentina alle nuove esigenze pastorali. L'Ac si pone al servizio di tale scelta intensificando i momenti unitari tra le associazioni delle diverse parrocchie dell'Unità pastorale.

Articolo 6 – La proposta formativa

1. La formazione permanente e globale rappresenta una delle scelte qualificanti della proposta dell’Azione cattolica e uno dei modi di vivere la propria missionarietà e per servire la Chiesa diocesana.
2. L’associazione a livello parrocchiale, vicariale e diocesano si impegna a garantire una proposta formativa qualificata e adeguata alle diverse fasi della vita di ogni laico cristiano.
3. Tale proposta formativa deve offrire, ad ogni persona che decide di parteciparvi, un percorso di crescita nella fede in Gesù Cristo e nell’appartenenza alla comunità cristiana. La formazione dovrà dunque preparare persone inserite nel contesto ecclesiale ordinario e pronte a testimoniare il Signore nell’ambito sociale, culturale e socio-politico specifico.
4. La proposta formativa deve consentire la scoperta e l’approfondimento della singolare forma di ministerialità laicale propria dell’Ac e aiutare a maturare la disponibilità all’assunzione di responsabilità all’interno dell’associazione a servizio della Chiesa locale.

Articolo 7 – Modalità della formazione

1. L’associazione si impegna a valorizzare la dimensione formativa relativa al servizio ecclesiale.
2. L’Ac vicentina, al fine di conciliare le esigenze di servizio con l’urgenza di garantire un cammino formativo specifico in ordine alla propria ministerialità, sviluppa tutte le collaborazioni possibili con la pastorale ordinaria. Tale collaborazione ha il fine di concordare modalità e tempi che consentano ai laici di Ac di curare la propria vocazione e al contempo di continuare a svolgere il proprio servizio stabile nella Chiesa locale.
3. L’Azione cattolica vicentina ha negli itinerari di formazione differenziata, nel gruppo o in altri luoghi di formazione, più o meno strutturati, uno degli strumenti prioritari per incontrare la vita delle persone nella loro diversità e varietà di situazione e per annunciare il Signore nella complessità del tempo presente.
4. La proposta formativa associativa prevede anche uno spazio significativo per la formazione personale in ordine alla propria vocazione.

Articolo 8 – La formazione dei responsabili

1. L’Ac vicentina dedica un’attenzione particolare alla formazione dei responsabili ai vari livelli e a tal riguardo modula la propria proposta al fine di far crescere la consapevolezza tra chi ha la responsabilità di guidare l’associazione.

PARTE SECONDA

Titolo III - L’articolazione territoriale e gli organi dell’Azione cattolica vicentina

Articolo 9 – I criteri guida

1. L’Azione cattolica si impegna a vivere il proprio ministero laicale a servizio della Chiesa e della società civile anche attraverso risposte organizzative adeguate. Tali risposte organizzative tengono conto:
 - a. delle scelte operate dall’associazione a livello nazionale e sintetizzate nello Statuto, nel Regolamento e nel Progetto formativo;
 - b. del contesto ecclesiale e delle scelte che negli anni la Chiesa vicentina è venuta maturando;
 - c. delle caratteristiche del tessuto sociale e culturale locale e della necessità di esserne parte viva e attiva;
 - d. delle scelte, delle risorse e delle necessità che l’associazione vicentina esprime a seconda delle situazioni e del contesto di vita.

Articolo 10 – L’articolazione territoriale

1. L’Azione cattolica vicentina ha la propria sede legale in Vicenza in Piazza Duomo, 2. Il rappresentante legale dell’associazione è individuato nel presidente diocesano pro tempore.
2. L’associazione diocesana è retta dallo Statuto nazionale e dal presente Atto normativo.
3. L’associazione diocesana fa parte dell’Azione cattolica italiana ed è legata alle altre associazioni diocesane di Ac dalla condivisione della medesima vocazione. Ne consegue un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico. L’Azione cattolica vicentina si impegna ad un costante collegamento e coordinamento con i livelli regionale e nazionale.
4. L’associazione diocesana si articola in associazioni parrocchiali e coordinamenti vicariali.
5. Laddove sia possibile, può costituirsi una Presidenza unica dell’Unità pastorale, pur mantenendo distinte le associazioni delle singole parrocchie che compongono l’Unità pastorale, oppure un’associazione unica della stessa Unità pastorale.
6. E’ possibile anche pensare forme di unione tra parrocchie vicine laddove non esista l’Unità pastorale.
7. La Presidenza unica dell’Unità pastorale è approvata dalla Presidenza diocesana in accordo con la Presidenza vicariale.
8. Il Consiglio diocesano, a maggioranza dei suoi componenti, può decidere l’istituzione di gruppi operanti nella diocesi per i medesimi fini associativi, nonché la costituzione di Movimenti diocesani dell’Azione cattolica italiana oltre a quelli già esistenti.
9. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all’associazione nazionale e le norme del presente atto normativo riferite all’associazione diocesana.

Articolo 11 – I movimenti

1. L’Azione cattolica diocesana può costituire Movimenti che esprimano l’impegno missionario in ambienti specifici di vita. Tali Movimenti possono essere collegati ai Movimenti nazionali.
2. Ogni Movimento diocesano ha un proprio segretario e un assistente spirituale, che partecipano all’attività della Presidenza diocesana secondo tempi e modalità da concordare all’interno della Presidenza in accordo con ciascun Movimento.
3. Nella vita dell’associazione vicentina un’esperienza di particolare significato è rappresentata dal Movimento studenti di Azione cattolica (Msac) che sviluppa la propria azione nelle scuole superiori e dal Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic).

Articolo 12 - Gli organi dell’Associazione diocesana

1. Gli organi dell’Associazione diocesana sono l’Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, il Presidente diocesano, la Presidenza diocesana, e il Comitato per gli affari economici.
2. *L’Assemblea diocesana*
 - a. L’Assemblea diocesana è composta in base a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionali. L’Assemblea diocesana è di norma convocata all’inizio del triennio per definire le linee programmatiche ed eleggere i responsabili associativi. L’Assemblea diocesana è convocata dal presidente diocesano tramite avviso scritto contenente l’ordine del giorno.
3. *Il Consiglio diocesano*
 - a. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei settori e dell’articolazione, dai presidenti vicariali, dai responsabili dei movimenti, dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri. Nel caso in cui più vicariati siano accorpati, fanno parte del Consiglio diocesano il presidente vicariale e un numero di componenti della presidenza vicariale fissato dal Consiglio diocesano. Fanno parte del Consiglio diocesano anche gli assistenti associativi diocesani.
 - b. Il Consiglio diocesano uscente, nel definire il regolamento dell’Assemblea diocesana, stabilisce il numero di membri da eleggere per ciascun settore e articolazione, che non deve comunque essere complessivamente inferiore a 12 membri.

- c. Il Consiglio diocesano si riunisce almeno quattro volte all'anno. Elegge i responsabili diocesani, indica al Vescovo la terna di nominativi per il presidente diocesano, verifica l'attuazione delle linee strategiche dell'associazione in coerenza con il mandato assembleare, approva il bilancio.
 - d. Possono essere cooptati in Consiglio diocesano persone in base alla competenza, al servizio associativo ed ecclesiale. La cooptazione avviene su deliberazione dello stesso Consiglio diocesano con la maggioranza assoluta dei suoi membri.
 - e. Il Consiglio diocesano è convocato dal presidente diocesano tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio diocesano può anche essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, attraverso lettera scritta e motivata. In tal caso la seduta del Consiglio diocesano deve tenersi nei venti giorni successivi.
 - f. La partecipazione al Consiglio diocesano è incompatibile con candidature, incarichi politici o amministrativi. Chi si candida per un incarico politico-amministrativo di qualsiasi genere deve dimettersi dalla responsabilità di consigliere. Se già ricopre una responsabilità politica, non può essere eletto in Consiglio diocesano se non si dimette dall'incarico politico.
4. *Il Presidente diocesano*
- a. Il Presidente diocesano è il rappresentante legale dell'associazione, garantisce l'espressione delle sue diverse componenti di settore e territoriali e l'unitarietà delle scelte e della loro attuazione.
 - b. E' nominato dal Vescovo all'interno di una terna di nomi proposti dal Consiglio diocesano dopo la sua prima seduta di costituzione.
5. *La Presidenza diocesana*
- a. La Presidenza diocesana è composta dal presidente diocesano, da due vicepresidenti (possibilmente un maschio e una femmina) per ciascun Settore e da due responsabili per l'Acr (possibilmente un maschio e una femmina), dal segretario generale dell'associazione e dall'amministratore, tutti eletti dal Consiglio diocesano. Fanno parte della presidenza diocesana anche il segretario del Movimento studenti, ed eventuali altri responsabili di Movimenti diocesani.
 - b. La partecipazione alla Presidenza diocesana è incompatibile con candidature, incarichi politici o amministrativi. Chi si candida per un incarico politico amministrativo di qualsiasi genere deve dimettersi dalla responsabilità diocesana. Chi già ricopre una responsabilità politica non può assumere incarichi diocesani se non si dimette dall'incarico politico.
 - c. Fanno parte della Presidenza anche l'assistente generale e i viceassistenti diocesani dell'associazione.
 - d. La Presidenza diocesana può cooptare al proprio interno persone con compiti specifici.
6. *Il Comitato per gli affari economici*
- a. Il Comitato per gli affari economici è composto dal presidente diocesano, dall'amministratore diocesano, dal segretario generale, da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano. Fa parte del Comitato per gli affari economici anche l'assistente generale diocesano.
 - b. Il Comitato per gli Affari Economici alla conclusione del mandato della Presidenza Diocesana, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo organismo nel primo Consiglio diocesano utile, ovvero per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente alla conclusione del mandato.
7. *Le Commissioni/équipe diocesane*
- a. Ogni Settore e Articolazione attua le scelte dell'associazione e realizza le conseguenti attività attraverso commissioni e/o équipe. Ciascun Settore e Articolazione può inoltre organizzarsi in altre sottocommissioni o gruppi di lavoro, al fine di snellire le attività, con l'attenzione di promuovere l'unità del Settore/Articolazione.
 - b. Possono essere istituite commissioni, gruppi di lavoro, laboratori anche a livello unitario, al fine di approfondire singole dimensioni o questioni che interessano l'intera associazione.
 - c. Le Commissioni sono composte da persone individuate per sensibilità, disponibilità, formazione, dai responsabili associativi.
 - d. Le Commissioni sono presiedute dai responsabili associativi diocesani dei Settori e Articolazione o, nel caso di commissioni unitarie, da persone delegate dalla Presidenza diocesana.

8. *I responsabili associativi*

- a. I responsabili dell'associazione sono eletti democraticamente secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionali e dal presente Atto normativo. Per essere eletto responsabile dell'associazione a qualsiasi livello, è necessario essere iscritto formalmente all'Ac: per assumerne la responsabilità associativa è chiesta infatti la condivisione anche formale delle scelte e dell'ideale formativo che l'eletto si impegna, in quanto responsabile, a sostenere e a proporre anche ad altre persone.
- b. Se il responsabile non si iscrive all'associazione, decade automaticamente dall'incarico di responsabilità ricoperto e deve essere sostituito.

Articolo 13 - Gli organi dell'Associazione vicariale

1. Gli organi dell'Associazione vicariale sono il Consiglio vicariale, il presidente vicariale e la Presidenza vicariale.
2. *Il Consiglio vicariale*
 - a. È composto dalla Presidenza vicariale e dai componenti delle presidenze parrocchiali. Partecipano al Consiglio vicariale anche gli assistenti parrocchiali e vicariali. E' convocato dal presidente vicariale.
 - b. Il Consiglio vicariale elegge il presidente e la Presidenzavicariali.
 - c. Il Consiglio vicariale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario
3. *Il Presidente vicariale*
 - a. Garantisce l'espressione delle diverse componenti associative di settore e territoriali, e l'unitarietà delle scelte e della loro attuazione. E' garante del coinvolgimento e coordinamento delle associazioni parrocchiali o interparrocchiali.
 - b. Fa parte di diritto del Consiglio diocesano nel quale partecipa alla definizione delle scelte strategiche dell'associazione.
4. *La Presidenzavicariale*
 - a. E' composta dal presidente vicariale e da uno o due vicepresidenti per settore e da uno o due responsabili dell'Acr. Fa parte della Presidenzavicariale l'assistente unitario vicariale e di settore. Il Consiglio vicariale può eleggere anche un vicepresidente unitario.
 - b. La Presidenzavicariale può cooptare al proprio interno persone con compiti specifici.
 - c. Il ruolo di presidente, vicepresidente o responsabile vicariale è incompatibile con candidature, incarichi politici o amministrativi. Chi si candida per un incarico politico e/o amministrativo di qualsiasi genere deve dimettersi dalla responsabilità vicariale. Chi già ricopre una responsabilità politica non può assumere incarichi vicariali se non si dimette dall'incarico politico.

Articolo 14 - Gli organi dell'Associazione parrocchiale

1. Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono l'Assemblea parrocchiale, il Presidente parrocchiale, il Consiglio parrocchiale.
2. *L'Assemblea parrocchiale*
 - a. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti i soci dell'associazione parrocchiale ed è convocata e presieduta dal presidente parrocchiale.
3. *Il Presidente parrocchiale*
 - a. Garantisce l'espressione delle diverse componenti associative di settore e l'unitarietà delle scelte e della loro attuazione. E' garante del coinvolgimento di tutte le componenti associative della parrocchia.
4. *Il Consiglio parrocchiale - Presidenza parrocchiale / dell'Unità Pastorale*
 - a. E' composto dal presidente parrocchiale e da almeno uno e al massimo 4 vicepresidenti e da uno o due responsabili Acr. I vicepresidenti possono essere unitari o di settore a seconda delle situazioni delle singole parrocchie. L'Assemblea parrocchiale può anche decidere di prevedere in Presidenza parrocchiale / dell'Unità Pastorale / Consiglio parrocchiale un rappresentante dei "giovannissimi", senza diritto di voto. Fa parte della Presidenza parrocchiale / dell'Unità Pastorale/ Consiglio parrocchiale l'assistente unitario parrocchiale.

- b. Possono far parte della Presidenza parrocchiale / dell'Unità pastorale / Consiglio parrocchiale persone con compiti specifici, senza diritto di voto.
- c. Nel caso di Unità pastorali può aversi una Presidenza/Consiglio unitaria/o invece di tante Presidenze/Consigli quante sono le associazioni parrocchiali. Nella composizione della Presidenza/Consiglio dell'Unità pastorale deve essere garantita una rappresentanza di tutte le realtà parrocchiali dell'Unità pastorale
- d. La carica di Presidente parrocchiale è incompatibile con candidature, incarichi politici o amministrativi. Chi si candida per un incarico politico e/o amministrativo di qualsiasi genere deve dimettersi dalla responsabilità parrocchiale. Chi già ricopre una responsabilità politica non può assumere incarichi parrocchiali, se non si dimette dall'incarico politico.
- e. Il Consiglio vicariale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario

Titolo IV - Norme a carattere amministrativo

Articolo 15 – Attività senza scopo di lucro

1. Le attività che l'associazione realizza direttamente o attraverso altri enti preposti alla gestione degli eventuali immobili, di proprietà o in gestione, non hanno scopo di lucro e sono tutte orientate alla formazione a servizio dei propri soci e della comunità ecclesiale parrocchiale, vicariale e diocesana.
2. L'Azione cattolica diocesana non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 16 – La gestione amministrativa

1. La responsabilità dell'amministrazione spetta al Presidente diocesano in quanto legale rappresentante dell'associazione e alla Presidenza diocesana. Il presidente diocesano, in accordo con la Presidenza, propone al Consiglio diocesano di affidare la cura dell'amministrazione all'amministratore in collaborazione con il Comitato per gli affari economici.
2. Il Comitato per gli affari economici si occupa del funzionamento ordinario economico e amministrativo dell'associazione e degli enti preposti alla gestione degli immobili. Attua gli indirizzi del Consiglio diocesano e le scelte operative definite dalla Presidenza diocesana.
3. Ogni anno il Consiglio diocesano approva il bilancio dell'associazione.

Titolo V - Norme finali

Articolo 17 – Le modifiche dell'Atto normativo

1. Ogni eventuale modifica al presente atto normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto normativo approvato dall'assemblea stessa.

Articolo 18 – Norma di rinvio

1. Per ciò che non è esplicitamente previsto in questo Atto normativo si rimanda a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento nazionali.

Azione Cattolica Italiana

Statuto

Roma, 2003

Gentile Dottoressa
PAOLA BIGNARDI
Presidente nazionale della
Azione Cattolica Italiana
Via Aurelia, 481
00165 - Roma
PROT. N. 983/03

Gentile Dottoressa,

con vivo compiacimento riconsegno all'Azione Cattolica Italiana il testo dello Statuto aggiornato, approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19 novembre 2003, ai sensi del can. 314 del codice di diritto canonico.

L'elaborazione della nuova carta, che sostituisce lo Statuto approvato da Sua Santità Paolo VI nel 1969 *ad experimentum* per un triennio, ha costituito un passaggio di fondamentale importanza nell'ambito di quella «rilettura, attenta all'eredità del passato e, insieme, coraggiosa nell'assumere forme rinnovate per il futuro», auspicata dall'Episcopato italiano nella lettera indirizzata alla Presidenza Nazionale dell'ACI dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 12 marzo 2002. È profondamente radicata nei Vescovi italiani la convinzione che «l'Azione Cattolica continua a essere una preziosa esperienza di cui la Chiesa – e ogni Chiesa particolare – non possono fare a meno» (*ivi*). Per questa ragione, essi seguono con particolare attenzione e profonda simpatia le vicende dell'Azione Cattolica, senza misconoscere le fatiche del cammino, ma confidando nelle sue sempre attuali potenzialità. Le scelte compiute dall'Associazione e ratificate dall'Assemblea Straordinaria del 12-14 settembre scorso, valorizzando le dimensioni della laicità, della missionarietà, della diocesanità e dell'unitarietà, quali cardini dell'azione apostolica dell'ACI, costituiscono un riferimento luminoso, che dovrà trovare ulteriori esplicitazioni nell'elaborazione del Progetto formativo e del Regolamento di attuazione dello Statuto, ma ancor più animare e vivificare le attività dell'Associazione in ogni suo livello operativo.

Mi preme in particolare sottolineare come nello Statuto aggiornato si fondino sapientemente *nova et vetera*, a partire dall'intelligente opzione di mantenere intatti i primi dieci articoli del testo del 1969, qualificati ora come *Norme fondamentali* dell'Associazione.

Da essi emerge con nettezza la natura ecclesiale dell'ACI, «Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica e in diretta collaborazione con la gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa» (art. 1). Riecheggia in questa definizione la mirabile e profetica intuizione di Paolo VI, che non esitò ad additare «*la particolare rilevanza dell'Azione Cattolica* che, in quanto collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico della Chiesa, ha un posto non storicamente contingente, ma teologicamente motivato nella struttura della Chiesa» (*Discorso ai partecipanti alla Terza Assemblea Nazionale, Roma, 25 aprile 1977*). Proprio quest'altissima caratterizzazione rende ragione dell'intrinseca natura pubblica ecclesiale dell'Associazione, attribuendole una nota di cui essa non potrebbe privarsi se non mortificando la propria identità e, in ultima analisi, venendo meno alla sua ragion d'essere. Essa infatti – continua Paolo VI – «è chiamata a realizzare una singolare forma di ministerialità laicale, volta alla *plantatio Ecclesiae* e allo sviluppo della comunità cristiana in stretta unione con i ministeri ordinati» (*ivi*). Sono certo che l'ACI, avvalendosi anche del nuovo strumento statutario, saprà coniugare con intelligenza e cuore, la ricerca di nuovi percorsi con quell'esemplarità formativa (cf. *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia*, n. 61) che deve contraddistinguerla, mantenendo ancora oggi fecondo il tradizionale trinomio «preghiera, azione, sacrificio», che l'ha resa nella Chiesa italiana *scuola di santità* per tanti laici, uomini e donne, giovani e adulti, celibi e coniugati. Nel rinnovare il cordiale sostegno dei Vescovi italiani per l'opera intrapresa, unito alla profonda riconoscenza per l'impegno da Lei personalmente profuso, formulo ai membri della Presidenza, del Consiglio Nazionale e a tutti gli associati l'augurio di vivere una rinnovata stagione di impegno ecclesiale, e invoco sull'Associazione e su ogni suo membro la benedizione del Signore.

Camillo Card. Ruini
Roma, 8 dicembre 2003 Presidente

Premessa allo Statuto del 1969

L'Azione Cattolica Italiana, sorta per iniziativa di un gruppo di giovani, benedetta poi e raccomandata dai Papi e dai Vescovi, ha avuto nella sua storia trasformazioni profonde, in correlazione con le vicende della Chiesa e della società italiana. Essa è stata, durante l'intero arco della sua vita, un annuncio di quella corresponsabilità dei laici nella costruzione e missione della Chiesa che il Concilio Vaticano II ha poi solennemente affermato. Il suo compito è oggi quello di contribuire a realizzare questa pienezza di corresponsabilità di tutti i membri del Popolo di Dio per l'attuazione del Concilio. Il Concilio Vaticano II ha indicato la strada di un rinnovamento della Chiesa come "un popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" (LG 4), come "comunità di fede, di speranza e di carità", quale organismo visibile fondato da Gesù Cristo attraverso il quale Egli diffonde su tutti la verità e la grazia. "Questo Popolo di Dio, governato dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con Lui" (LG 8) cammina nella storia dell'umanità per trasformarla in storia di salvezza proclamando la morte e la resurrezione del Signore finché Egli venga (cfr. acclamazioni durante la nuova preghiera eucaristica e LG 8). La Chiesa è una comunione che ogni giorno cresce nell'ascolto della Parola, nella celebrazione eucaristica, nella vita di carità.

All'edificazione della Chiesa, a questa crescita nella comunione in Cristo e, per il Suo Spirito, con il Padre e con i fratelli, tutti sono chiamati a contribuire. Tutti infatti sono destinati dal Signore all'apostolato per mezzo del Battesimo, della Cresima e dell'Eucaristia. I laici vi portano la ricchezza comune di fede e di grazia vissuta nell'esperienza specifica della concreta partecipazione alla quotidiana vicenda della società umana.³

Nella Chiesa i diversi ministeri, doni e carismi sono stati stabiliti e dati per la crescita della comunità e l'adempimento della sua missione.

Il formarsi di associazioni di apostolato è insieme segno di questa comunione e scuola ed impegno di vita e di servizio ecclesiale: è uno dei doni per la edificazione della Chiesa⁴. La loro varietà e originalità poste al servizio della comunità contribuiscono, infatti, a quella pienezza di comunione e a quella corresponsabilità universale alla missione della Chiesa che il Concilio ha annunciato, ma che i cristiani devono concretamente attuare facendosi collaboratori dei disegni di Dio e dell'opera dello Spirito.

Tra le varie forme di apostolato associato, il Concilio ricorda in particolare "quelle che sebbene abbiano seguito modi diversi di operare, tuttavia hanno prodotto abbondantissimi frutti nel Regno di Cristo, e meritatamente raccomandate e promosse dai Romani Pontefici e da molti Vescovi, hanno avuto da essi il nome di Azione Cattolica" (AA 20).

I Padri conciliari le hanno identificate attraverso quattro note che prese tutte insieme le caratterizzano⁵.

³ "I laici, radunati nel Popolo di Dio e costituiti nell'unico Corpo di Cristo sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membri vivi a contribuire con tutte le loro forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua continua ascesa nella santità.

L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla stessa salvifica missione della Chiesa, e a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai Sacramenti poi, e specialmente dalla sacra Eucarestia, viene comunicata ed alimentata quella carità verso Dio e gli uomini, che è l'anima di tutto l'apostolato.

Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente ed operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo. Così ogni laico, per ragione degli stessi doni ricevuti, è testimone e insieme vivo strumento della stessa missione della chiesa "secondo la misura con cui Cristo gli ha dato il suo dono" (Ef 4,7). Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti assolutamente i fedeli, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della Gerarchia, a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando molto per il Signore (cfr Fil 4,3; Rom 16,3 ss). Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla Gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici. Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il divino disegno di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anche essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa" (LG 33).

⁴ L'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: "Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20)" (AA18).

⁵ a) fine immediato di tali organizzazioni è il fine apostolico della Chiesa, cioè l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti;

b) i laici collaborando con la Gerarchia secondo il modo loro proprio portano la loro esperienza e assumono la loro responsabilità nel dirigere tali organizzazioni, nel ponderare le circostanze in cui si deve esercitare l'azione pastorale della Chiesa e nella elaborazione ed esecuzione del piano di attività;

A tali note si ispira il presente Statuto. Nessuna associazione, tuttavia, può oggi sostituire l'impegno della comunità o la sua voce accanto al Vescovo. Per questo il Concilio ha previsto degli organismi che siano in grado di esprimere le esigenze e le proposte della comunità e si pongano accanto al Vescovo per aiutarlo nelle sue scelte pastorali. A tal fine il Concilio ha raccomandato in particolare l'istituzione dei Consigli Pastoralisti quali organismi consultivi dei Pastori, che debbono tendere ad avere il massimo di rappresentatività di tutta la comunità (sacerdoti, religiosi, laici organizzati e non organizzati).

L'Azione Cattolica Italiana da parte sua è una associazione di laici che liberamente si riuniscono per fini formativi, di studio e di azione pastorale; essa deve fermentare e servire la comunità ecclesiale accanto alle altre forme associate e a tutte le forze vive della comunità; con esse - insieme al clero ed ai religiosi - deve offrire al Vescovo la propria attiva collaborazione per promuovere la costituzione e il buon funzionamento dei Consigli Pastoralisti. Il pieno sviluppo della vita e della comunità ecclesiale richiede all'Azione Cattolica Italiana un impegno umile e generoso nell'adempiere al suo compito specifico di riunire, esprimere e formare gruppi di cristiani che si associano nel desiderio di rendere più responsabile ed efficace il loro servizio pastorale alla comunità, e che si danno carico dell'insieme dei suoi bisogni, della globalità della sua missione.

Ciò che caratterizza l'Azione Cattolica è infatti l'assumere, come propria finalità essenziale, non questo o quel campo di apostolato, ma il fine stesso apostolico della Chiesa nella sua globalità. Attraverso l'incontro, l'esperienza e l'impegno dell'associazione, l'Azione Cattolica si propone la maturazione dei suoi soci - e attraverso di essi di tutto il laicato - alle loro responsabilità ecclesiali; e si propone insieme di collaborare con l'esperienza e con i doni propri dei laici al ministero della Gerarchia, perché essa possa più facilmente svolgere il suo servizio di unità nella comunione ecclesiale e nella missione totale della Chiesa.

Per essere in questo senso servizio e fermento nella comunità ecclesiale, l'Azione Cattolica dovrà anche saper vivere in comunione e collaborare in fraternità con tutte le espressioni antiche e nuove della comunità della Chiesa, ed essere attenta alle esigenze dei diversi ambienti e delle diverse mentalità perché, con l'apporto di ognuno e la reciproca comprensione, i cristiani siano tutti una cosa sola e il mondo li riconosca e creda.

In questa prospettiva si pone quella diretta collaborazione con la Gerarchia che pure caratterizza l'Azione Cattolica e la fa pienamente disponibile al ministero e alla guida della Gerarchia. Essa è immediata collaborazione con il Vescovo "visibile principio e fondamento di unità" nella comunità della Chiesa locale (LG 23, I; 33,3), con l'azione pastorale dell'Episcopato italiano riunito nella CEI (CD 37 ss.) e con il Papa che presiede alla comunione universale di carità (LG 13).

Anche la presenza del Sacerdote Assistente fra i laici di Azione Cattolica, nel suo ufficio ministeriale ed ecclesiale, ha un suo valore e significato profondo ed ha promosso nella Chiesa una collaborazione fraterna nell'apostolato fra sacerdoti e laici, nello scambio dei reciproci doni e nel comune impegno a servizio di tutti i fratelli. L'Azione Cattolica nasce e si sviluppa come consapevole corresponsabilità nella Chiesa e come impegno missionario: per questo fa suo il compito di evangelizzazione e di santificazione e quello di formazione cristiana delle coscienze degli uomini, perché lo spirito evangelico viva nel cuore di ciascuno e nelle varie comunità e nei vari ambienti. Essa intende l'apostolato come servizio di una carità che partecipa ai fratelli il dono del Vangelo che ha ricevuto e promuove nei suoi aderenti una coerenza tra fede, carità e vita. A questo fine pone come essenziale l'impegno della risposta personale e comunitaria all'universale vocazione alla santità, punto centrale dell'insegnamento del Concilio (LG 40) e momento indispensabile per ogni rinnovamento della Chiesa e della sua missione.

Il carattere essenzialmente religioso e apostolico dell'Azione Cattolica Italiana la impegna ad una costante attenzione alla realtà quotidiana della società in cui vive ed in particolare al mondo del lavoro e al mondo della cultura; e le richiede lo sforzo di leggersi, con i "segni dei tempi", i bisogni e le speranze religiose, e di aiutare tutti i cristiani a vivere con pienezza accanto ai fratelli la realtà in cui la Provvidenza li ha posti. La profonda trasformazione della Chiesa per realizzare il rinnovamento richiesto dal Concilio e il rapido mutamento della società italiana chiedono oggi all'Azione Cattolica Italiana una ancor più accentuata disponibilità. Per questo pure la sua organizzazione deve poter rispondere alle esigenze reali delle diverse diocesi e agli adeguamenti resi

e) i laici agiscono uniti a guisa di un corpo organico affinché sia meglio espressa la comunità della Chiesa e l'apostolato riesca efficace;

d) i laici, sia che si offrano spontaneamente o siano invitati all'azione e alla collaborazione diretta con l'apostolato gerarchico, agiscono sotto la superiore direzione della Gerarchia medesima, la quale può sancire tale cooperazione anche per mezzo di un 'mandato' esplicito" (AA 20).

via via necessari da nuove situazioni, anche attraverso una più agevole modificazione delle relative norme. Ciò potrà anche ri-chiedere una verifica a scadenza non lontana dell'intero Statuto. L'Azione Cattolica Italiana vuole essere un gruppo di cristiani che, raccogliendo il rinnovato invito dei Pastori⁶, si dà attivamente carico della missione della Chiesa e dei suoi grandi problemi, e che sceglie per affrontarli la strada di un servizio nella carità e di una stretta unione con i Vescovi e con il Papa. Per questo i laici aderenti all'Azione Cattolica liberamente si associano e, ben consapevoli del loro limite e della loro povertà, si sforzano tuttavia di offrire alla Chiesa che si rinnova il contributo di formazione, di preghiera, di carità, di esperienza, di riflessione, di proposta, di organico servizio, di impegno apostolico, che l'associazione consente e promuove, e che si pone accanto agli altri doni che lo Spirito distribuisce e suscita nel Popolo di Dio.

(dall'Omelia di S.S. Paolo VI in occasione del centenario dell'Azione Cattolica Italiana, 8 dicembre 1968)

⁶ La vostra presenza, Figli carissimi, già risponde che voi siete convinti della necessità del vostro apostolato compaginato nella comunità ecclesiale e che siete pronti a riprendere il cammino verso il nuovo servizio che la Chiesa vi affida e che le condizioni del nostro tempo lungi dal dimostrarlo superato e superfluo, sembrano ancora più urgentemente invocare. Occorrerà certamente, anche nelle vostre strutture organizzative, un qualche opportuno "aggiornamento"; rimarrà certo in esse l'impronta fondamentale della fedeltà e del servizio sarà loro accordata una maggiore autonomia nell'esercizio delle responsabilità che la fiducia può consentire ad un laicato oggi maturo e potrà essere al tempo stesso meglio qualificata la collaborazione con la Gerarchia nelle funzioni proprie del laico.

L'Azione Cattolica ritornerà giovane, e tale si conserverà superando con l'evolversi dei tempi quelle forme cristallizzate della sua organizzazione e della sua attività, le quali mancassero della genialità e dell'efficacia che il carattere sperimentale proprio dell'apostolato, reclama.

Ma ricordate sempre l'autenticità religiosa e spirituale del vostro Movimento. Non allontanatevi mai dalla sorgente dell'Azione Cattolica, da una vita cioè profondamente imbevuta della Parola e della grazia di Cristo: ritornate continuamente ai principi interiori che vi assicurano una lucida e forte coscienza della vostra personalità cattolica, e rettificare continuamente la vostra direzione di marcia, che ha da essere costante e diritta sui sentieri della Chiesa a servizio del prossimo, che dentro e fuori di essa ha bisogno della verità cristiana e del pane benedetto per ogni legittima fame dell'uomo fratello".

Premessa allo Statuto

Con lo sguardo rivolto al futuro

Lo Statuto che Vittorio Bachelet e Franco Costa, con l'allora Giunta Centrale, hanno dato all'ACI nel 1969 mantiene immutati i suoi caratteri di attualità, in quella dimensione ideale che ha fatto dell'Azione Cattolica una scuola per imparare il Concilio e un tirocinio per sperimentarne la ricchezza.

Proprio per conservare intatto questo ideale l'ACI ha sentito l'esigenza di aggiornare le forme attraverso cui può essere vissuta la propria esperienza nel contesto della Chiesa e della società italiana.

In questi decenni, notevoli cambiamenti hanno interessato lo scenario internazionale e il nostro Paese, investendo anche la Chiesa universale e quella italiana. Il mutamento non ha risparmiato la vicenda del laicato, sia nella sua esperienza di servizio che di testimonianza, sia attraverso il percorso della riflessione teologica e delle affermazioni del magistero sulla vocazione e missione dei laici.

Tutto ciò esige da parte nostra un aggiornamento del nostro modo di essere associazione e prima ancora del modo con cui comprendiamo ed esprimiamo la nostra identità. Questo Statuto si aggiorna confermando le scelte più profonde della nostra vita associativa; aggiornando il nostro modo di essere nella Chiesa e nella società; cambiando ciò che è superato dalla realtà attuale dell'associazione.

Anche l'associazione infatti è cambiata: per restare fedele alla sua tradizione e all'ideale conciliare su cui si fonda essa ha bisogno di aggiornamenti; non per fare una nuova AC, ma per fare nuova l'AC di sempre, perché continui a pulsare il suo cuore più vero.

Dunque ci aggiorniamo non per mutare la nostra identità profonda ma per fedeltà: la fedeltà è sempre creativa e chiede anche il coraggio di cambiare.

Raccogliere la ricchezza di questi anni

L'ACI ha deciso di aggiornare lo Statuto per raccogliere la ricchezza di questi trent'anni di esperienza ecclesiale e laicale, accesa dal Concilio e resa possibile dallo Statuto stesso.

In questi anni abbiamo visto succedersi diversi modi di denominare l'anima dell'esperienza dell'Azione Cattolica. Definita dal Concilio "ministero necessario" (AG 15), è stata successivamente delineata da Paolo VI come "singolare forma di ministerialità laicale" ad indicare il suo servizio alla Chiesa, in quanto esperienza di laici.

Oggi il magistero di Giovanni Paolo II e dei vescovi italiani parla dell'Azione Cattolica come di una realtà radicata in un carisma della Chiesa: l'AC è dono della Chiesa ed espressione di soggettività laicale, unite in una singolare esperienza coerente con la vocazione battesimale dei laici cristiani che costituiscono l'associazione stessa.

Modi per dire come l'AC, scelta con maturità e consapevolezza, è un'esperienza che dà forma alla vita personale; delinea un preciso cammino verso la santità; è decisione che non si assume per abitudine o per tradizione; è scelta che non può durare una stagione, perché segna in profondità la vita cristiana di quanti la compiono. Scegliere l'AC è dire con la propria vita che l'esistenza cristiana che nasce nella parrocchia e vive nelle cose di tutti è esperienza forte e radicale, che intende testimoniare che la santità è possibile nella fedeltà semplice e seria al Vangelo, custodita e alimentata nella Chiesa di tutti.

Radicati nella Chiesa locale

Il cammino associativo di questi trent'anni ci ha consentito di sperimentare la ricchezza della scelta ecclesiale dello Statuto del 1969: l'assumere cioè come propria finalità la finalità stessa della Chiesa, vivendo questo orientamento non in un generico riferimento ad essa, ma nella concretezza del radicamento locale, là dove la Chiesa prende il volto di una terra, di una cultura, di una storia, di una città e prende la forma di una comunità raccolta attorno al proprio vescovo. L'intuizione espressa all'art. 6 dello Statuto del 1969 è diventata vita; e oggi essa può essere riproposta in maniera più consapevole e decisa, con la forza di una prospettiva che è già stata messa alla prova, in una più matura e piena assunzione del magistero conciliare sulla Chiesa locale, che ci siamo impegnati a vivere e che vogliamo continuare ad arricchire con la nostra riflessione ed esperienza.

I nostri vescovi hanno definito l'AC come l'esperienza di "laici dedicati con legame diretto e organico alla comunità diocesana" (n. 4). Abbiamo accolto volentieri e con gioia una definizione che interpreta le intenzioni più profonde della nostra vita associativa, che sente come vitale il legame con la propria Chiesa, che vuole

realizzarsi non facendo questa o quella cosa, assumendo questo o quel progetto ma piuttosto attraverso una disponibilità aperta e totale, creativa e responsabile alla propria Chiesa e al suo cammino, nel desiderio di contribuire a costruirla con il pensiero e con il servizio, nella condivisione della sua fede e della sua missione, con la corresponsabilità pastorale e con la disponibilità ad esplorare nuovi spazi di missione. In modo particolare l'AC vuole stringersi attorno al proprio vescovo per condividere il suo ministero di costruzione della comunione, perché le nostre comunità annuncino il Vangelo presentandosi prima di tutto come spazi aperti, fraterni, accoglienti.

Scegliamo di vivere radicati nella Diocesi al punto che, pur rimanendo noi stessi, questa dedizione viene prima di ogni nostra scelta specifica, pronti a far nostre le specificità di ogni Chiesa locale. La scelta dell'atto normativo diocesano (cfr art. 21 dello Statuto) ha qui la sua ragion d'essere: perché l'AC possa servire meglio la propria Chiesa nelle mete e nei progetti che essa si dà. Non perderemo nessuna "unità", semmai supereremo il rischio di una certa "rigida uniformità" e soprattutto, in un contesto di cambiamenti velocissimi, libereremo quella "fedeltà creativa" che viene dallo Spirito e dalla ricchezza delle nostre associazioni. Sappiamo che il luogo naturale e quotidiano in cui vivere il nostro radicamento ecclesiale è la parrocchia, dove la Chiesa si fa incontro a tutti; in cui fa famiglia, nel condividere la vicenda umana di tante persone e portando accanto a ciascuno la luce e la forza del Vangelo. La comunità parrocchiale continua ad essere il contesto ecclesiale in cui l'AC si impegna a svolgere il suo servizio quotidiano perché la Chiesa divenga ogni giorno casa per tutti, capace di annunciare a ciascuno la speranza del Vangelo.

Per una civiltà dell'amore

Il cuore della nostra esperienza è la scelta di vivere l'essenziale della vita cristiana, cioè la vocazione battesimale, dentro l'universale esperienza delle donne e degli uomini di oggi, senza nulla togliere a ciò che è comune a tutti. Questo ci chiede l'impegno a dare valore alla vita attraverso l'operosità, l'amore, la responsabilità, la dedizione; a costruire per tutti una civiltà dell'amore, come ci ha invitato a fare il Papa nel suo Messaggio all'Assemblea: "voi siete laici esperti nella splendida avventura di *far incontrare il Vangelo con la vita* e di mostrare quanto la "bella notizia" corrisponda alle domande profonde del cuore di ogni persona e sia la luce più alta e più vera che possa orientare la società nella costruzione della civiltà dell'amore"⁷.

Anche se sono passati tanti anni dal Concilio ci sono ancora molte fatiche nella Chiesa per diventare popolo di Dio dove i laici hanno un posto e una corresponsabilità precise; quindi la riflessione sulla laicità è ancora attuale anche di fronte ai nuovi modi di essere della Chiesa locale (unità pastorali, strutture di comunione...).

Siamo convinti che la Chiesa abbia bisogno della vocazione laicale per aprirsi sempre più alla vita, per accogliere ogni dimensione e salvarla, per diventare casa aperta, comunione offerta a tutti, vicenda di popolo. La nostra vocazione di laici cristiani è a servizio del compito della Chiesa tutta ad aprirsi al mondo, al territorio, alla vita, all'esistenza concreta di ogni persona.

Occorre che la riflessione e l'esperienza delle nostre comunità dicano che si può essere santi vivendo l'essenziale; dicano che la vocazione laicale è importante e senza di essa una comunità è meno pronta al dialogo con il mondo ed è meno se stessa. Occorre tornare a parlare di promozione della vocazione dei laici, anche superando il loro impegno solo pragmatico; valorizzando la loro soggettività, con un'attenzione particolare per le realtà associative; favorendo il loro coinvolgimento nella responsabilità dentro una reale esperienza di comunione in cui sia evidente che ogni dono ha valore.

Il Vangelo nella città

I vescovi hanno riconosciuto all'AC un'esemplarità formativa che ancora oggi le viene richiesta, anche come servizio a tutta la comunità⁸. È un riconoscimento della ricchezza di una tradizione che ha formato generazioni di laici cristiani testimoni del Vangelo nella vita quotidiana, con una serietà che ha portato non pochi di loro a camminare verso gli onori degli altari. Quando pensiamo a quanti, attraverso la formazione ricevuta in AC, hanno compiuto e compiono scelte vocazionali e radicali di vita cristiana espresse nella famiglia, nella professione, nella politica... sentiamo che la nostra responsabilità aumenta. Il cammino formativo dell'AC deve anche oggi aprire la strada alla santità, attraverso una vita cristiana essenziale, che abbia il suo cuore nella Parola e nella carità, nell'Eucaristia e nella vita sacramentale; nella condivisione del cammino di fede della

⁷ Giovanni Paolo II all'Assemblea Straordinaria, 14 settembre 2003, n. 3.

⁸ Cfr *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia*, n. 61

propria comunità, nell'impegno ad acquisire uno stile mite e semplice, sobrio e accogliente, fraterno e partecipe...; nel testimoniare con gioia e maturità quell'aspetto paradossale della vita cristiana che ci fa essere leali cittadini nella nostra città, nella storia di oggi, ma al tempo stesso custodi gelosi di un originale stile evangelico. La fedeltà alla nostra tradizione e alla Chiesa di oggi ci dicono che ci sono dei percorsi obbligati per questa formazione: sono quelli che passano attraverso la Parola che costruisce la coscienza nell'ascolto e nella docilità allo Spirito; attraverso lo studio e quella pensosità che contrasta con la superficialità frettolosa che non sa osare l'interiorità; attraverso l'attenzione ai temi e ai problemi del tempo e della città, in un discernimento continuo condotto con gli strumenti della cultura e con quell'atteggiamento di amore al mondo che si esprime con la stessa intensità sia quando consente che quando contesta. La serietà di questa formazione consentirà anche oggi di far emergere il carattere alternativo della proposta cristiana, che si rivolge alle coscienze, che fa conto sulla straordinaria forza della libertà e dell'amore, che lo Spirito suscita nella profondità di ogni persona. Queste scelte hanno bisogno di leggerezza e libertà; della ricchezza della diversità e della responsabilità di tutti. La configurazione associativa e la scelta democratica sono essenziali e necessarie allo spirito conciliare ed ecclesiale dell'AC.

Laici, cioè missionari

La Chiesa italiana in questi anni ha compiuto con determinazione la scelta di "comunicare il Vangelo". L'ACI condivide questo impegno e lo assume nel desiderio di esprimere in esso la propria soggettività di associazione di laici. Sappiamo che per essere fedeli al mandato missionario del Signore occorre essere disposti a far risuonare anche nel mondo di oggi l'annuncio del Vangelo, perché le persone del nostro tempo possano riconoscere la sete di Dio che portano nel cuore; perché possano ascoltare la Parola che invita a non avere paura e ad affrontare con fiducia e con speranza il futuro.

L'impegno dell'AC è rivolto ad animare le scelte missionarie delle comunità parrocchiali, perché recuperino slancio missionario insieme alla fiducia di poter entrare in comunicazione anche con gli adulti e i giovani di oggi. L'impegno dell'AC è rivolto anche ad ampliare gli spazi tradizionali della missione vivendo la laicità come un talento prezioso che permette di mostrare il volto buono della realtà, di farsene responsabili, di testimoniare nei luoghi della vita quotidiana che il Vangelo dà pienezza all'esistenza e alla nostra stessa umanità.

La ricerca e il dialogo, una testimonianza radicale ed esemplare ai valori evangelici, la ricchezza della nostra esperienza umana sono i percorsi lungo i quali da laici possiamo mostrare la forza e la bellezza del Vangelo e farci carico della domanda di speranza delle donne e degli uomini di oggi.

Conclusione

Siamo grati al magistero della Chiesa che attraverso le parole di Giovanni Paolo II e dei nostri Vescovi ci ha ripetuto in questi anni che l'AC è un dono di cui la Chiesa non può fare a meno. È un riconoscimento che ci dà gioia e ci impegna a mostrare con l'esperienza della nostra vita e delle nostre associazioni diocesane e parrocchiali che effettivamente una comunità senza l'AC è più povera; che l'AC è una realtà su cui oggi la Chiesa può tornare a scommettere.

note

Sommario

NORME FONDAMENTALI

L'Azione Cattolica Italiana

PARTE PRIMA

Vita e ordinamento associativo

Titolo primo

La vita associativa

Titolo secondo

*L'Associazione diocesana e le
sue articolazioni*

Titolo terzo

*L'Associazione nazionale e
il collegamento regionale*

Titolo quarto

Norme di carattere amministrativo

PARTE SECONDA

Norme finali

Norme fondamentali

L'Azione Cattolica Italiana

Art. 1

LA NATURA ECCLESIALE DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

1. L'Azione Cattolica Italiana è un'Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.

Art. 2

L'IMPEGNO RELIGIOSO APOSTOLICO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'impegno dell'ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti.

Art. 3

I LAICI DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

1. I laici che aderiscono all'ACI:

- a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all'apostolato nella loro specifica condizione di vita;
- b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell'Associazione per contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell'azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;
- c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell'ambito delle realtà temporali.

Art. 4

SEGNO DI UNITÀ NELLA COMUNITÀ CRISTIANA

1. L'Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico.

Art. 5

LA COLLABORAZIONE DIRETTA CON I PASTORI

1. L'ACI, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora direttamente con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l'unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra laici, clero e Vescovi.

Art. 6

LA PRESENZA E IL SERVIZIO NELLA CHIESA LOCALE

1. L'esperienza associativa e l'attività apostolica dell'Azione Cattolica Italiana hanno come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l'ACI offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi.

2. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali. L'ACI promuove l'impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico.

Art. 7

LA COMUNIONE CON LE AGGREGAZIONI ECCLESIALI

1. L'ACI collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento.

Art. 8

LA PARTECIPAZIONE ALLE AGGREGAZIONI INTERNAZIONALI CATTOLICHE

1. L'ACI, nelle sue diverse articolazioni, partecipa all'attività delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Art. 9

L'IMPEGNO PER LA FAMIGLIA

1. L'ACI collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica.

Art. 10

I SACERDOTI ASSISTENTI

1. Nell'Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita dell'Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne la unità.

2. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell'Associazione.

3. Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall'Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell'Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze.

4. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l'autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione (Settore, ACR, Movimento o Gruppo).

PARTE PRIMA

VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

TITOLO PRIMO

La vita associativa

Art. 11

LA VITA ASSOCIATIVA

1. L'Azione Cattolica Italiana, riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di ministerialità laicale, attraverso la propria vita associativa, intende realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile, una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica, in piena rispondenza alla propria natura e alle proprie finalità, delineate dalle norme fondamentali del presente Statuto.
2. La vita associativa dell'Azione Cattolica Italiana pone al centro la persona, che vuole servire nel suo concreto itinerario di formazione cristiana; è rivolta alla crescita della comunità cristiana nella comunione e nella testimonianza evangelica; è animata dalla tensione all'unità da costruire attraverso la valorizzazione dei doni che le provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti partecipano alla sua vita.
3. L'Azione Cattolica Italiana, condividendo il quotidiano impegno della evangelizzazione a cui tutta la Chiesa è chiamata, intende operare affinché la comunità cristiana, attraverso la condivisione e il dialogo, sia sempre più aperta alla missione, all'annuncio, all'incontro. Quale associazione ecclesiale di laici, assicura il proprio apporto affinché nella concretezza delle condizioni storiche venga ricercato e proposto il senso vero dell'uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia.
4. L'Azione Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella dedizione dei singoli associati e dell'Associazione alla propria Chiesa particolare. A tal fine essa intende offrire, con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana.

Art. 12

L'ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

1. L'Azione Cattolica Italiana è costituita come associazione ecclesiale di laici a livello nazionale e a livello diocesano.
2. Ciascuna Associazione diocesana è organicamente suddivisa in associazioni, in primo luogo con riferimento alle comunità parrocchiali, e in gruppi.
3. L'Associazione nazionale mantiene un costante e articolato rapporto sia con gli aderenti sia con le Associazioni diocesane, in particolare attraverso il Collegamento Regionale.
4. L'Azione Cattolica Italiana, per corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita. Riunisce i bambini ed i ragazzi nell'Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori.

Art. 13

IL PROGETTO FORMATIVO

1. L'Azione Cattolica Italiana persegue le proprie finalità attraverso un progetto formativo unitario e organico che offre ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e gradualmente, attenti alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede.

2. Il progetto formativo dell’Azione Cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo e aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale. Suo obiettivo è quello di far scoprire e vivere la grazia del battesimo, attraverso la messa a frutto della vocazione e dei doni naturali e spirituali che ogni credente ha ricevuto; aprire alla sapienza cristiana con cui leggere la vita e orientarne le scelte; preparare alla testimonianza evangelica e al servizio ecclesiale proprio dell’Azione Cattolica.

Art. 14

LA PROGRAMMAZIONE

1. L’Azione Cattolica Italiana attua il proprio servizio attraverso una specifica programmazione, che intende esprimere la partecipazione e la corresponsabilità dell’Associazione, ad ogni livello, nel complessivo cammino della comunità ecclesiale e offrire il suo impegno di animazione cristiana nella società civile.

Art. 15

L’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

1. L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.

2. Possono aderire all’Azione Cattolica Italiana quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.

3. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana si effettua aderendo all’Associazione costituita nella propria Diocesi e, attraverso di essa, all’Associazione nazionale.

4. L’adesione è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale.

Art. 16

L’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

1. L’Azione Cattolica Italiana, ad ogni livello, è aperta ai bambini ed ai ragazzi.

2. L’Azione Cattolica Italiana attraverso l’Azione Cattolica dei Ragazzi:

- a) offre ad essi una organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario realizzata a misura delle varie età;
- b) attua il suo compito formativo e missionario attraverso la vita di gruppi differenziati secondo le esigenze;
- c) condivide con le famiglie e con la comunità ecclesiale l’impegno alla formazione umana e cristiana dei bambini e dei ragazzi, attraverso educatori, giovani e adulti di Azione Cattolica, specificamente preparati.

Art. 17

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ciascun socio con l’adesione all’Azione Cattolica Italiana assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l’azione – alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

2. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell’Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

3. Le condizioni, le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente al socio sono definiti con specifica normativa regolamentare.

4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi più appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.

5. Gli educatori e i responsabili dell’Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti alla Azione Cattolica Italiana negli organi dell’Associazione secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari.

Art. 18

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

1. Gli organi dell'Associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell'Azione Cattolica Italiana sono:
 - a) l'Assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'Associazione;
 - b) il Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;
 - c) la Presidenza, che provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;
 - d) il Presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.
2. Oltre alle funzioni generali sopra indicate, agli organi dell'Associazione nazionale e a quelli delle Associazioni diocesane spettano le specifiche competenze loro rispettivamente attribuite dalla normativa statutaria.

Art. 19

L'ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ASSOCIATIVE

1. Gli organi dell'Associazione nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.
2. Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature.
3. Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.
4. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.
5. I Presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi Consigli.
6. Nei Consigli (nazionale, regionali, diocesani e locali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva.

TITOLO SECONDO

L'Associazione diocesana e le sue articolazioni

Art. 20

L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

3. Ogni Associazione diocesana è parte dell'unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa. Le Associazioni diocesane sono legate tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.

4. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 21

L'ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo Regolamento di attuazione.

2. L'Atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea e diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.

Art. 22

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L'Atto normativo dell'Associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dal presente Statuto, e il funzionamento degli organi associativi, fermi restando i seguenti principi:

- a) all'Assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi;
- b) il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari dei Movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri;
- c) della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti (giovani e adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario e l'Amministratore;
- d) il Presidente è nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio.

Art. 23

LE ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI IN PARTICOLARE

1. L'Atto normativo dell'Associazione diocesana disciplina inoltre le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti in cui l'Associazione stessa si articola; definisce altresì le loro strutture organizzative essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento.

2. In particolare, per quanto riguarda le Associazioni parrocchiali, la normativa adottata dalle singole Associazioni diocesane deve rispondere ai seguenti principi:

- a) l'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana;
- b) nell'Associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa;
- c) la struttura organizzativa dell'Associazione parrocchiale deve essere definita garantendo: la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare; un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà

associativa; un Presidente, che ne promuove e coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

3. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, l'Atto normativo diocesano può prevedere sia forme di collegamento territoriale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni parrocchiali di quel territorio (unità pastorali), sia strutture dell'Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie (vicarie, zone pastorali, decanati...); può essere prevista altresì la costituzione di Associazioni interparrocchiali.

TITOLO TERZO

L'Associazione nazionale e il collegamento regionale

Art. 24

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. L'Associazione nazionale riunisce tutti i laici che nelle Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alle Chiese particolari che sono in Italia il proprio specifico contributo per promuovere e sostenere la crescita dei fedeli e delle comunità ecclesiali nella fede, nella comunione e nella testimonianza del Vangelo; a tal fine assicura la propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli organismi pastorali di cui essa si dota.
3. L'Associazione nazionale è al servizio delle associazioni diocesane e ne promuove la vita, la comunione e le forme più efficaci di reciproco collegamento.
4. Essa studia e delibera le linee e gli obiettivi e cura gli impegni comuni per l'attuazione dei fini dell'Azione Cattolica Italiana in ordine ai temi che hanno dimensioni nazionali e internazionali.
5. Aderisce al Forum Internazionale di Azione Cattolica.

Art. 25

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. Gli organi dell'Associazione nazionale sono regolati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale.

Art. 26

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è composta, in base a specifica normativa regolamentare:
 - a) dai Presidenti delle Associazioni diocesane;
 - b) da uno o più rappresentanti eletti dalle Assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna Associazione diocesana – e, all'interno di questa, delle sue componenti – in base a criteri stabiliti in sede regolamentare;
 - c) dai componenti del Consiglio nazionale.
2. L'Assemblea nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale dell'Associazione.

Art. 27

IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è composto da 21 membri eletti dall'Assemblea nazionale secondo criteri di rappresentatività e modalità stabiliti in sede regolamentare, dai Delegati regionali, dai membri della Presidenza nazionale che non siano già consiglieri e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti nazionali costituiti.
2. Il Consiglio nazionale:
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea

nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell'Associazione nazionale; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica Italiana ad associazioni e organismi ecclesiali internazionali;

- b) nei modi e nelle forme stabiliti in sede regolamentare, formula la proposta per la nomina del Presidente nazionale da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed elegge gli altri componenti la Presidenza nazionale;
- c) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l'attuazione del presente Statuto;
- d) approva il sistema formativo dell'Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
- e) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- f) dispone la convocazione ordinaria dell'Assemblea nazionale a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.

Art. 28

LA PRESIDENZA NAZIONALE

1. La Presidenza nazionale è composta dal Presidente nazionale, da quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario generale e dall'Amministratore. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.

2. La Presidenza nazionale:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale;
- c) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i Pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;
- d) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 29

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente nazionale promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio nazionale; presiede l'Assemblea nazionale; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione; rappresenta l'Associazione nazionale dell'Azione Cattolica Italiana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 30

I MOVIMENTI NAZIONALI

1. I Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana tra di loro simili costituiti a livello diocesano si collegano in Movimenti nazionali.

2. La costituzione e la struttura dei Movimenti nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento, prevedendo, per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il Congresso nazionale del Movimento, l'Equipe nazionale eletta dal Congresso, il Segretario nazionale eletto dal Congresso e ratificato dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica.

3. Il Segretario di ogni Movimento può far parte della Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a criteri di promozione della loro specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

Art. 31

IL COLLEGAMENTO REGIONALE

1. In ciascuna regione ecclesiastica è costituito il Consiglio regionale dell'Azione Cattolica Italiana con le seguenti funzioni:
 - a) favorire il collegamento fra le Associazioni diocesane della regione;
 - b) curare l'attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale;
 - c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale dell'Azione Cattolica Italiana;
 - d) collaborare all'azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale;
 - e) curare i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell'Associazione;
 - f) deliberare il proprio regolamento interno.
2. Il Consiglio è formato dalle Presidenze e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti dalle associazioni diocesane della regione ecclesiastica.
3. Il Consiglio elegge il Delegato regionale che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale.
4. Nell'espletamento delle sue funzioni di promozione e coordinamento il Delegato è coadiuvato da una Delegazione regionale, eletta dal Consiglio.
5. Partecipa alle attività del collegamento regionale un Sacerdote Assistente nominato dalla Conferenza Episcopale regionale.

TITOLO QUARTO

Norme di carattere amministrativo

Art. 32

I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. I soci dell'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell'Associazione locale, diocesana e nazionale.
2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.
3. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 33

L'ATTIVITÀ DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

QUALE ATTIVITÀ SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Le Associazioni nazionale, diocesane e locali dell'Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 34

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La responsabilità della amministrazione di ciascuna Associazione diocesana e dell'Associazione nazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.
2. Il Comitato per gli affari economici di ciascuna Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

3. Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione nazionale è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e da quattro soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

4. A livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo le competenze e i modi indicati dall'Atto normativo diocesano.

Art. 35

IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. Per ciascuna Associazione diocesana e per la Associazione nazionale il Segretario generale assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.

2. Il Segretario generale è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.

PARTE SECONDA

NORME FINALI

Art. 36

LE MODIFICHE STATUTARIE

1. Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea nazionale validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; le modifiche così approvate diventano operative dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 37

I REGOLAMENTI D'APPLICAZIONE

1. I Regolamenti relativi alle materie di cui al presente Statuto sono approvati dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 38

RELAZIONI CON FUCI, MEIC E MIEAC

1. Le relazioni tra l'Azione Cattolica Italiana e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) sono regolate attraverso accordi con tali organizzazioni. Gli accordi comprendono, in particolare, le disposizioni concernenti l'inserimento di rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell'Azione Cattolica Italiana, nonché di rappresentanti dell'Azione Cattolica Italiana negli organi di tali organizzazioni.

2. Il Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale recepisce gli accordi di cui al primo comma e li armonizza con le restanti disposizioni regolamentari.

Art. 39

LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione nazionale è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio nazionale col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentita la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 40**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.